



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

3/10/2024



24/117/CU03/C2

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL “CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N.113, RECANTE MISURE URGENTI DI  
CARATTERE FISCALE, PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI ED INTERVENTI DI  
CARATTERE ECONOMICO” (C 2066)**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

*Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con le proposte emendative e le osservazioni di seguito riportate.

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**1. Proposta emendativa all’Articolo 1 “*Disposizioni in materia di credito di imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica*”**

All’articolo 1, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “*il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità*” sono sostituite dalle seguenti “*il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità*”;
- le parole “*Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024*” sono sostituite dalle seguenti “*Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024*”.

## **Relazione**

L'emendamento in parola elimina le Regioni della ZES Unica dal novero dei soggetti che, attraverso risorse rinvenienti dai programmi della politica di coesione europea (già programmate a seguito della stipula dei relativi Accordi di partenariato con la Commissione europea), finanziano il credito di imposta ZES, trattandosi di intervento previsto a livello nazionale.

### **2. Proposta emendativa all'Articolo 8 comma 1 “*Misure in materia di Piano nazionale complementare*”**

Dopo le parole “*Qualora le amministrazioni*” aggiungere “*titolari*”

## **Relazione**

La specificazione risulta particolarmente importante, vista la moltitudine di soggetti che potenzialmente possono essere coinvolti nell'eterogeneo panorama del PNC.

La scelta di individuare i soggetti incaricati di tale adempimento nei Ministeri è strettamente collegata al loro ruolo centrale nell'implementazione del Piano, quale diretta conseguenza della loro responsabilità.

### **3. Proposta emendativa all'Articolo 8 comma 1 “*Misure in materia di Piano nazionale complementare*”**

Le parole “*anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati*” sono sostituite dalle seguenti:

“*utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile*”.

## **Relazione**

Appare opportuno estendere e specificare le modalità con le quali poter dimostrare l'ottenimento dell'OGV, non essendo esaustiva la previsione “*anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati*”. Infatti, le registrazioni sulle piattaforme potrebbero essere non veritieri in quanto non immediatamente aggiornabili.

Risulterebbe poi decisivo stabilire i ruoli dei vari soggetti coinvolti: a titolo meramente di esempio, sarebbe possibile attestare il raggiungimento dell'OGV mediante l'inoltro via PEC della documentazione, come peraltro previsto già dal DL 19/2024 e, in tal caso, a chi andrebbe indirizzata?

### **4. Proposta emendativa all'Articolo 10 “*Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR*”**

**Regime fiscale atti di scioglimento o di liquidazione delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali**

1. All'art. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:



1-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. *Gli atti di scioglimento o di liquidazione, di cui al comma 5, delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esenti da imposte fiscali, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*».

## **Relazione**

Lo scioglimento di una società in house o la liquidazione della partecipazione sociale determina l'applicazione di un regime fiscale del tutto sfavorevole, sia in capo al socio che in capo alla società, determinando, pertanto, di fatto, l'impossibilità di dar corso alla volontà del legislatore del TUSP.

L'impasse che si viene a creare è determinato, infatti, da un forte contrasto normativo, derivante, da un lato, dalla ferrea volontà del legislatore nazionale di liquidare le società in house non più detenibili o dismettere le quote non più detenibili e, dall'altro lato, dalla difficoltà da parte dei soci e della società di far fronte alla pressione fiscale alla quale vengono ad essere assoggettati; il tutto, quindi, fa sì che, spesso, il dettato normativo contenuto nel TUSP, volto, appunto, alla dismissione delle società non più detenibili, venga di fatto depotenziato.

Al fine, tuttavia, di meglio far comprendere lo stato dell'arte nonché l'ecletticità del legislatore sulla materia, appare doveroso ricostruire il piano normativo sussumibile al caso in esame.

Il dato positivo, quindi, dal quale partire risulta essere l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale, al comma 1, disciplina la procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni annualmente sono chiamate a predisporre “*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti (...), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”; mentre, al comma 2, fissa i criteri per definire le partecipazioni da dismettere e le modalità da seguire per attuare i piani annuali di razionalizzazione, che devono essere corredati da un'apposita relazione tecnica e indicare modalità e tempi di attuazione.

Al verificarsi, pertanto, dei delineati presupposti si perviene alla non detenibilità o dell'intera società, la quale, quindi, va posta in liquidazione, o della quota di partecipazione alla stessa, che anch'essa va posta in liquidazione, nonché all'assoggettamento a tassazione.

## **5. Proposta emendativa all'Articolo 10 “*Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR*”**

### **Costi informatici riforma “accrual”**

1. Al comma 8, dell'articolo 10, è aggiunto il seguente capoverso: “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno.”



## **Relazione**

L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, ha un impatto non solo organizzativo, procedurale e sul capitale umano ma anche sui costi di adeguamento dei sistemi informatici per il recepimento dei nuovi standard contabili. La norma propone che un'analisi dei costi che sosterranno le Regioni e le Province autonome sia discussa in Conferenza Stato – Regioni anche per valutare la sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno.

### **6. Proposta emendativa all'Articolo 19 “*Misure in materia di revisione della spesa in favore delle Regioni*”**

#### **Termini e modalità per le Regioni al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica**

1. All'articolo 19, comma 1, lett.b), alinea 527 ter, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole “*entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*,” sono sostituite con “*entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge*,”;
  - b) al termine del primo periodo è aggiunto il seguente “*Sono considerate valide le leggi regionali in vigore anche antecedenti al decreto-legge se le disposizioni sono coerenti alla presente norma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto alla tabella 1 di cui all'allegato VI-bis.*”

## **Relazione**

Il decreto-legge è stato pubblicato in GU il 9 agosto 2024, il termine di trenta giorni per disporre le leggi regionali per l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, non sembra coerente con i tempi dell'iter di approvazione delle leggi nei singoli Consigli regionali, l'emendamento prevede che i 30 giorni decorrono dalla conversione in legge del decreto.

Inoltre, l'emendamento proposto è volto a considerare adempienti alle disposizioni della norma, eventuali leggi regionali precedenti al decreto-legge che hanno previsto l'iscrizione dello stanziamento relativo al contributo di finanza pubblica per l'esercizio 2024 in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 527, art.1, della legge 30 dicembre 2023, n.213.

Dalla proposta formulata non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **7. Proposta emendativa all'Articolo 19 “*Misure in materia di revisione della spesa in favore delle Regioni*”**

#### **Estensione utilizzo del contributo di finanza pubblica regionale per copertura disavanzi delle aziende sanitarie**

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, lett.b), alinea 527 ter, al secondo periodo dopo le parole “*costituisce un'economia che concorre*” inserire le seguenti “*alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e*”



- b) Al comma 1, lett.b), alinea 527 quater, al primo periodo dopo le parole *“fatto salvo l’incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell’esercizio 2024”* inserire le seguenti *“e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale”*

## Relazione

L’emendamento proposto è volto a consentire alle Regioni di destinare l’economia derivante dal fondo relativo al contributo di finanza pubblica per l’esercizio 2024 oltre che al ripiano del disavanzo di amministrazione anche al ripiano di eventuali disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale così da garantirne la priorità della spesa pubblica costituzionalmente necessaria al diritto alla salute. La modifica proposta all’alinea 527 quater risulta opportuna al fine di sterilizzare tale utilizzo nell’ambito del meccanismo di verifica, introdotta dalla norma in sede di rendiconto 2024. Dalla proposta formulata non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l’ulteriore vincolo di destinazione previsto per l’utilizzo delle risorse non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni (cfr. relazione tecnica al DL 44/2023, art. 18 commi 3 e 4).

## TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le Regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, ~~entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione~~, *entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge*, l’iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all’allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. seguente *Sono considerate valide leggi regionali in vigore, anche antecedenti al decreto-legge, che prevedono, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 527, l’iscrizione di apposito stanziamento di spesa il cui importo è capiente rispetto al contributo previsto alla tabella 1 di cui all’allegato VI-bis*. Alla fine dell’esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un’economia che concorre *alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale* e al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo

527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell’esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce *“Disavanzo di amministrazione”* del bilancio di previsione per l’esercizio 2024 incrementato dell’importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l’incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell’esercizio 2024 *e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale*, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.

## 8. Articolo aggiuntivo “Art. 19 bis *“Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti l’approvazione del bilancio consolidato per le Regioni”*

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all’articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole *“entro il 30 settembre dell’anno successivo”* sono inserite le seguenti *“ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell’anno successivo”*;



- b) all'articolo 68, comma 5, le parole “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre”;
- c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: “5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.”.
2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole “approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento” sono aggiunte le seguenti “ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni”.
3. All'articolo 9, comma 1 – quinques del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole “previsto per l'approvazione” sono inserite “ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato”.

### Relazione

La modifica proposta consente di tener conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni, superando la previsione del termine del 30 settembre attualmente previsto, che determina la compressione delle operazioni di predisposizione del documento ad un arco temporale eccessivamente limitato, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione. La posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterà, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

- a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;
- b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;
- c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari.

Il maggior termine risulta coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni

volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n+1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n+1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Per converso, si prevede comunque che il bilancio sia trasmesso alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.

#### **Relazione tecnico-finanziaria**

La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

#### **9. Articolo aggiuntivo “Art. 19 bis Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato”**

1. *All'art. 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), la parola “secondo” è soppressa*

#### **Relazione**

La modifica proposta consente, nelle **more dell'espressione dell'intesa** da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di avvicinare l'importo dell'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria all'importo definitivo, commisurando l'anticipazione stessa al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento dell'intesa, relative all'anno precedente a quello di riferimento. Tale modifica eviterebbe l'esigenza di ricorso ad anticipazioni sul mercato finanziario da parte delle Aziende ed Enti del SSN.

#### **Relazione tecnico-finanziaria**

La modifica non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

#### **10. Proposta emendativa all'Articolo 20 “Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”**

Si propone di riformulare il comma 3, nel seguente modo:

*“3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 15 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 15 gennaio 2023 al 31 marzo 2023”.*

#### **Relazione**

Si chiede di apportare una modifica al periodo su cui calcolare la perdita sostituendo la locuzione “dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024” con la locuzione “dal 15 gennaio 2024 al 31 marzo 2024”



## **11. Proposta emendativa all'Articolo 20 *“Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”***

Si chiede che l'individuazione dei comuni interessati dalla misura, da effettuarsi con Decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, rispetti le individuazione dei Comuni facenti parte dei comprensori sciistici regionali già effettuati dalle singole Regioni con proprie determinazioni (individuazione effettuata in occasione del decreto-legge 29.12.2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.2023, n. 14 che aveva riconosciuto un contributo a fondo perduto, per la stessa finalità e tipologie imprese che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici delle Regioni ).

## **OSSERVAZIONI**

### **1.Art. 10 *“Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR”***

Con riferimento all'articolo 10, c.3-12, inerente alla tematica afferente all'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla *milestone* M1C1-118, preme sottolineare che dalla relazione illustrativa del d.l. in esame, emerge come entro il secondo trimestre 2026 debba essere adottato un atto legislativo che disciplini l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza economica, **a partire dal 2027**.

L'introduzione del nuovo sistema di contabilità comporta un impatto rilevantissimo sugli enti coinvolti sotto una molteplicità di profili (cambio di impostazione logica, che richiede una ingente e adeguata formazione del personale; adeguamento dei sistemi informatici, ecc.).

La data del 2027 costituisce quindi un termine molto vicino, destinato a generare rilevanti criticità e ad incidere pesantemente sull'esito della riforma. Sotto questo profilo sarebbe necessario posticipare l'applicazione del nuovo sistema, ferma restando l'adozione degli atti legislativi entro il secondo semestre 2026.

Va tenuto conto, infatti, che un cambio di logica come quello previsto con l'introduzione della contabilità “Accrual”, richiede una adeguata sperimentazione da parte di enti di dimensioni e caratteristiche diverse, sperimentazione che non può essere rappresentata dalla semplice riclassificazione delle voci del bilancio consuntivo 2025 secondo le voci del nuovo piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108 prevista dal comma 9 dell'art. 10 del d.l. in esame. L'introduzione dell'armonizzazione contabile, di cui al d.lgs n. 118 del 2011, rappresenta un buon esempio di quanto sia complesso modificare la logica della contabilità degli enti pubblici, tenuto conto che vi sono sia enti strutturati che di piccole dimensioni.

Si consideri, inoltre, i tempi per l'adeguamento/acquisizione dei sistemi contabili adatti a gestire la contabilità “Accrual”, tempistica che non potrà prescindere dagli esiti di una adeguata sperimentazione.

A sua volta, tuttavia, la sperimentazione non potrà prescindere dalle regole previste dagli atti legislativi da adottare entro il primo semestre 2026; conseguentemente il termine del 2027 per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità risulta del tutto prematuro.



## **2. Art. 8 - Misure in materia di Piano nazionale complementare**

Sarebbe importante chiarire se gli importi relativi alla quota di risorse di cui al D.M. n. 315 del 2 agosto 2021 per il rinnovo dei parchi autobus, non contrattualizzati entro il termine del 31 dicembre, siano da ritenersi confermati e quindi possano essere utilizzati per portare a termine le procedure di affidamento già avviate prima del 31/12/2022 (termine fissato per la sottoscrizione dei contratti) oppure per espletarne di nuove, tenuto conto che, essendo ormai trascorsi quasi due anni, le offerte presentate nell'ambito delle procedure avviate potrebbero non essere più valide.

Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, all'art. 8 sembrerebbe, infatti, ammettere alcuni contratti perfezionati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, ma, come già rilevato in relazione alle disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, suscita perplessità come si possa perfezionare l'obbligazione giuridicamente vincolante entro un termine già scaduto.

## **3. Art. 8- Misure in materia di Piano nazionale complementare**

Sembra ravvisarsi una contraddizione tra il testo dell'articolo 8 rispetto all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19/2024, facendo quest'ultimo riferimento a interventi, e non a risorse.

La Tabella di cui all'Allegato 3 riporta valori finanziari che risultano essere di gran lunga inferiori rispetto all'originaria programmazione, pur avendo compreso che si tratta di valori limitati all'annualità 2024. Nel caso vi sia stata una rimodulazione, sarebbe opportuno operare una modifica sostanziale agli atti collegati al DL 59. Infine, visto il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2024 per la presentazione dell'informativa al CIPESS, posticipata al 9 luglio 2024, sarebbe opportuno prevedere delle garanzie nel caso di ritardi, in modo da tutelare gli interventi e le relative risorse.

Roma, 3 ottobre 2024



